

**CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
DONAZIONE SICURA B)
SOTTOSCRIZIONE SUCCESSIVA ALL'ATTO DI DONAZIONE**

DEFINIZIONI

(Le definizioni relative a termini espressi al singolare valgono, con significato al plurale, anche per i medesimi termini espressi al plurale)

Assicurato: la persona fisica o giuridica avente diritto all'Indennizzo e che può essere esclusivamente uno dei seguenti soggetti, in relazione al proprio specifico interesse sul Bene di provenienza donativa:

1. l'acquirente a titolo oneroso – dal Donatario o da uno dei suoi successivi aventi causa – del diritto di proprietà del Bene di provenienza donativa, e/o i suoi aventi causa a qualsiasi titolo, purché residenti, domiciliati o aventi sede nell'Unione Europea; o in alternativa
2. il Soggetto mutuante del Donatario.

Assicuratore: Lloyd's Insurance Company S.A.

Assicurazione: la copertura assicurativa operante a favore dell'Assicurato.

Bene di provenienza donativa: il bene immobile riportato nel Modulo di proposta.

Broker: il soggetto iscritto alla Sezione B del Registro Unico degli Intermediari assicurativi di cui all'art. 109 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 ss.mm.ii, che intermedia la Polizza.

Certificato: il documento che riporta i dati del Contraente, il periodo di Assicurazione, la Somma Assicurata, il Premio ed eventuali dettagli della Polizza. Il Certificato forma parte integrante della Polizza.

Circostanza: un'azione di riduzione promossa ai sensi degli artt. 555 e ss. del codice civile nei confronti del Donatario o dei suoi eredi o preannunciata per iscritto, oppure un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione promosso o preannunciato per iscritto.

Contraente: la persona fisica o giuridica che ha stipulato con l'Assicuratore la Polizza in favore dell'Assicurato.

Possono essere Contraenti: il Donatario o uno dei suoi successivi aventi causa, o il terzo acquirente del Bene di provenienza donativa.

Data di decorrenza: la data, riportata nel Certificato, dalla quale l'Assicurazione dispiega i propri effetti.

Donante: la persona fisica o giuridica che ha donato il Bene di provenienza donativa in forza di un atto di donazione.

Donatario: la persona fisica o giuridica che ha ricevuto il Bene di provenienza donativa in forza di un atto di donazione.

Franchigia: importo prestabilito che, in caso di Sinistro, rimane a carico dell'Assicurato e non viene, pertanto, indennizzato dall'Assicuratore.

Indennizzo: la somma corrisposta dall'Assicuratore al verificarsi del Sinistro.

Modulo di proposta: il formulario attraverso il quale l'Assicuratore prende atto di tutte le informazioni ritenute essenziali per la valutazione del Rischio e per la determinazione del Premio di Polizza; le

dichiarazioni in esso contenute integrano la Polizza. È obbligo del Contraente comunicare tutte le informazioni note che potrebbero avere influenza sulla valutazione del Rischio da parte dell'Assicuratore anche ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile. Il Modulo di proposta forma parte integrante della Polizza.

Perdite economiche: l'effettivo pregiudizio economico, derivante direttamente dal Sinistro, subito dall'Assicurato. Nel caso in cui l'Assicurato sia il Soggetto mutuante, le Perdite economiche corrispondono al credito residuo non soddisfatto dal Donatario mutuatario.

Polizza: il documento che include le condizioni generali e particolari, il Modulo di proposta e il Certificato, funzionale a provare il contratto di Assicurazione.

Premio: il corrispettivo dovuto dal Contraente all'Assicuratore a fronte dell'assunzione del Rischio.

Rischio: la probabilità che si verifichi il Sinistro.

Sinistro: alternativamente:

1. nel caso in cui l'Assicurato sia l'acquirente a titolo oneroso del Bene di provenienza donativa: l'obbligo di restituzione del Bene di provenienza donativa, disposto da un provvedimento esecutivo emesso dall'autorità giudiziaria in accoglimento di un'azione di restituzione promossa nei confronti dell'Assicurato, premessa l'escussione dei beni del Donatario, da parte di terzi lesi nei loro diritti di legittimari, ai sensi dell'art. 563 del codice civile; o
2. nel caso in cui l'Assicurato sia il Soggetto mutuante che ha concesso al Donatario un mutuo garantito da ipoteca sul Bene di provenienza donativa: la cancellazione dell'ipoteca gravante sull'Immobile di provenienza Donativa ed iscritta a garanzia di tale mutuo ai sensi dell'art. 561 comma 1 e 563 del codice civile, a seguito della restituzione del Bene di provenienza donativa in conseguenza della riduzione.

Soggetto mutuante: il soggetto che concede al Donatario un mutuo garantito da ipoteca sul Bene di provenienza donativa.

Somma Assicurata: l'entità massima dell'obbligazione di pagamento dell'Assicuratore in forza dell'Assicurazione, così come riportata nel Certificato.

Spese di difesa: l'importo degli onorari e delle spese a favore di avvocati, periti, tecnici e altri consulenti – documentate e preventivamente approvate per iscritto dall'Assicuratore – sostenuti dall'Assicurato per resistere all'azione di restituzione intrapresa ai sensi dell'art. 563 del codice civile dai terzi lesi nei loro diritti di legittimari, e che verranno rimborsati dall'Assicuratore in aggiunta alla Somma Assicurata.

SEZIONE PRIMA

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio

- 1.1 L'Assicuratore presta l'Assicurazione e determina il Premio in base alle descrizioni e dichiarazioni rilasciate dal Contraente che, con la firma del Modulo di proposta, si rende responsabile della loro esattezza, ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del codice civile.
- 1.2 Qualora l'Assicurazione sia stipulata dal Contraente in nome o per conto o a favore dell'Assicurato, se l'Assicurato ha conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'Assicuratore le disposizioni dell'art. 1894 del codice civile.

Art. 2 – Pagamento del Premio

- 2.1 L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento del Premio. Il Premio è da intendersi unico e anticipato e non ripetibile da parte del Contraente.
- 2.2 Copia del pagamento deve essere inviata al Broker insieme al Modulo di proposta debitamente sottoscritto.
- 2.3 Nell'ipotesi di cessazione del Rischio, per fatti sopravvenuti alla stipula della Polizza, l'Assicurazione terminerà ai sensi del successivo art. 13 e l'Assicuratore non sarà tenuto alla restituzione (totale o parziale) del premio unico corrisposto dal Contraente.

Art. 3 – Altre Assicurazioni

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di comunicazione dell'esistenza e della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso Rischio. Tuttavia, in caso di Sinistro, il Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 del codice civile).

Art. 4 - Aggravamento del Rischio

Salvi gli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile riguardanti la disciplina concernente dichiarazioni inesatte e reticenti, l'Assicuratore dichiara che non saranno azionabili, a tutela dello stesso, i rimedi previsti ai sensi dell'art. 1898 del codice civile (aggravamento del Rischio), nel caso in cui si verifichi un cambiamento delle circostanze in data successiva alla sottoscrizione della Polizza.

Art. 5 – Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto, mediante documento sottoscritto dall'Assicuratore e dal Contraente.

Art. 6 – Oneri Fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 7 – Legge Applicabile e Foro Competente

- 7.1 La Polizza è regolata e sarà interpretata in base alle leggi della Repubblica italiana. Ogni controversia tra Assicuratore e Assicurato e/o Contraente derivante da, relativa e/o connessa alla presente Polizza sarà sottoposta al tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del D.Lgs. 28/2010 e successive modifiche e integrazioni.
- 7.2 In caso di esito negativo del tentativo obbligatorio di conciliazione e in caso di successiva controversia giudiziaria è convenuto che il Foro competente per la risoluzione di eventuali controversie tra Assicuratore e Assicurato e/o Contraente in merito all'interpretazione, esecuzione

Lo scioglimento della presente Polizza è esclusivamente quello dell'autorità giudiziaria dove ha la sua residenza il Contraente e/o l'Assicurato.

Art. 8 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 9 – Clausola Broker

9.1 Al Broker è affidata la gestione e l'esecuzione della presente Assicurazione.

9.2 Il Contraente e l'Assicuratore si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente Assicurazione avverrà per il tramite del Broker incaricato; pertanto, agli effetti delle condizioni della Polizza, si dà e si prende atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente e/o dall'Assicurato al Broker si intenderà come fatta all'Assicuratore e viceversa, mentre ogni comunicazione fatta dal Broker all'Assicuratore si intenderà come fatta dal Contraente e dall'Assicurato stesso.

9.3 Nel rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art. 118 del D.Lgs. 209/2005 ss.mm.ii, ed all'art. 65 del Regolamento Ivass n. 40/2018, il Broker è autorizzato ad incassare i premi e l'Assicuratore riconosce che tale atto è liberatorio per il Contraente.

Art. 10 – Reclami

10.1. L'Assicuratore si impegna a fornire al Contraente e all'Assicurato elevati livelli di servizio e a mantenerli per l'intera durata dell'Assicurazione.

10.2. Eventuali quesiti o reclami del Contraente e/o l'Assicurato in merito al rapporto contrattuale, all'attività distributiva o alla gestione dei sinistri devono essere inviati per iscritto ad uno dei seguenti indirizzi:

Aon S.p.A.

Via Calindri 6
20143 Milano (MI)

E-mail: donazionesicura@aon.it

One Underwriting S.r.l.

Via Calindri 6
20143 Milano (MI)

E-mail: claims.office@oneunderwriting.it

Ufficio Reclami**Lloyd's Insurance Company S.A.**

Corso Garibaldi 86
20121 Milano
Fax: +39 02 6378 8857

E-mail: lloydsbrussels.servizioreclami@lloyds.com o
lloydsbrussels.servizioreclami@pec.lloyds.com

10.3. Le funzioni aziendali rispettivamente incaricate della gestione dei reclami sono i competenti uffici presso AON S.p.A, in qualità di Broker, One Underwriting S.r.l., in qualità di Coverholder, e Lloyd's Insurance Company S.A., in qualità di Assicuratore.

- 10.4. La ricezione del reclamo verrà confermata al reclamante per iscritto entro i 5 (cinque) giorni lavorativi successivi alla data ricezione del reclamo stesso. La risposta al reclamo verrà fornita per iscritto entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni liberi dalla ricezione del reclamo.
- 10.5. Se il reclamante non si ritenesse soddisfatto dall'esito del reclamo o non ricevesse riscontro entro 45 giorni, potrà rivolgersi alle Autorità di Vigilanza competenti, i cui contatti sono i seguenti.
- **IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni)**
Servizio di Tutela del Consumatore
Via del Quirinale, 21
00187 Roma
Telefono no.: 800 48 66 61 (dall'Italia), +39 06 404 14 679 (dall'estero)
Fax no.: +39 06 42133 206
E-mail: tutela.consumatore@pec.ivass.it

 - **Financial Services and Pensions Ombudsman**
Lincoln House
Lincoln Place
Dublin 2
D02 VH29
- 10.6. All'esposto dovrà essere allegata la documentazione relativa al reclamo trattato dall'Assicuratore. In questi casi e per i reclami che riguardano l'osservanza della normativa di settore che devono essere prestanti all'Autorità di Vigilanza, nel reclamo deve essere indicato:
- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
 - individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
 - breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
 - copia del reclamo presentato all'Assicuratore o al Broker e dell'eventuale riscontro fornito dagli stessi;
 - ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
- 10.7. Maggiori informazioni sulle modalità per presentare i reclami ad IVASS sono disponibili sul sito www.ivass.it, dove è possibile reperire anche il modulo da utilizzare per presentare il reclamo.
- 10.8. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente – individuabile accedendo al sito Internet https://ec.europa.eu/commission/index_en – chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Inoltre, laddove il contratto sia stato concluso tramite mezzi di comunicazione a distanza, il reclamo può essere presentato attraverso la piattaforma *on-line* per la risoluzione delle controversie messa a disposizione dalla Commissione Europea all'indirizzo: <http://ec.europa.eu/odr>.
- 10.9. Prima di interessare l'Autorità giudiziaria, è possibile rivolgersi, ai sensi del precedente art. 7.1, a sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale, quali la mediazione e la negoziazione assistita.
- 10.10. In ogni caso, quanto sopra non pregiudica il diritto del Contraente e dell'Assicurato di avviare un'azione legale o un procedimento di risoluzione alternativa della controversia, secondo quanto previsto nelle condizioni di assicurazione.

SEZIONE SECONDA**NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DONAZIONE SICURA****Art. 11 – Oggetto dell'Assicurazione**

11.1 L'Assicurazione è prestata per la copertura delle Perdite economiche subite dall'Assicurato in conseguenza di un Sinistro.

Art. 12 – Limiti dell'Indennizzo

12.1 L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato per le Perdite economiche conseguenti a un Sinistro, pari alla minor somma tra:

- (i) la Somma Assicurata risultante dal Certificato; e
- (ii) le Perdite economiche.

12.2 Le somme corrisposte a titolo di liquidazione di Sinistri ai sensi della presente Assicurazione andranno a ridurre la Somma Assicurata risultante dal Certificato. La somma residua resterà a disposizione nel caso in cui dovessero verificarsi ulteriori Sinistri coperti dalla presente Assicurazione.

Art. 13 – Inizio e termine dell'Assicurazione

13.1. L'Assicurazione opera sino alla decadenza o prescrizione del diritto dei legittimati attivi all'azione di restituzione o, nell'ipotesi in cui sia stato notificato e trascritto un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione, fino alla decorrenza del termine di cui al comma 4 dell'art. 563 del codice civile.

13.2. Per l'Assicurato che sia il Soggetto mutuante, la copertura assicurativa a suo favore cesserà al momento dell'estinzione del mutuo concesso al Donatario e garantito da ipoteca sul Bene di provenienza donativa.

13.3. Successivamente alla stipulazione della Polizza, il Contraente, qualora diverso dall'Assicurato, non potrà recedere, sciogliere ovvero modificare il contratto di assicurazione di cui alla Polizza, mentre tali facoltà saranno consentite all'Assicurato. In tali casi, i premi relativi al periodo di Assicurazione in corso al momento della comunicazione saranno dovuti per intero e, pertanto, non spetterà alcun rimborso di premio.

Art. 14 – Aumento della Somma Assicurata

14.1 Il Contraente prende atto e accetta che, per tutta la durata della Polizza e purché non si sia verificato uno degli eventi di cui al successivo art. 16, l'Assicurato può richiedere all'Assicuratore – a spese dell'Assicurato stesso – l'aumento della Somma Assicurata. L'Assicuratore, a sua discrezione, potrà acconsentire a questa richiesta e ha facoltà di richiedere un Premio aggiuntivo al fine di conseguire l'aumento della Somma Assicurata.

Art. 15 – Trasferibilità della Polizza

15.1 Il Contraente prende atto e accetta che, per tutta la durata della Polizza, l'Assicurato può richiedere all'Assicuratore di essere nominato quale nuovo Contraente di Polizza in sostituzione del Contraente originario. L'Assicuratore si impegna a darne atto con emissione di un'appendice di variazione previo pagamento di Premio aggiuntivo nella misura minima di Euro 150,00.

Art. 16 – Inesistenza del Rischio ed Esclusioni

16.1 La Polizza è nulla se il Rischio non è mai esistito o se ha cessato di esistere prima della stipulazione della Polizza.

16.2 L'Assicurazione non è operante nell'ipotesi in cui al momento della stipula della Polizza:

- (i) l'atto introduttivo dell'azione di restituzione ai sensi degli artt. 561 e 563 del codice civile sia stato già notificato e/o trascritto. Se l'atto introduttivo è stato soltanto notificato e non trascritto, tale esclusione non troverà applicazione nei confronti dell'Assicurato che sia Soggetto mutuante; e/o
 - (ii) sia stato trascritto l'atto stragiudiziale di opposizione alla donazione senza che sia intervenuta successivamente rinuncia allo stesso; e/o
 - (iii) l'atto introduttivo dell'azione di riduzione di cui agli artt. 555 e ss. del codice civile sia stato già trascritto o, comunque, il Contraente e/o l'Assicurato siano a conoscenza di un'azione di riduzione intrapresa nei confronti del Bene di provenienza donativa. Resta inteso che tale esclusione non troverà applicazione nei confronti dell'Assicurato che sia un Soggetto mutuante.
- 16.3 L'Assicurazione, inoltre, non è operante e l'Assicuratore non è tenuto a versare alcun Indennizzo e/o pagare alcun tipo di costo o Spese di difesa in caso di Sinistro direttamente o indirettamente causato da un uso (volontario o involontario) di sistemi informatici.
- 16.4 La Polizza non copre alcuna perdita, danno, costo o spesa direttamente o indirettamente causati, derivanti o risultanti da reazioni nucleari, esplosioni nucleari, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva, indipendentemente dalla causa delle suddette reazioni, esplosioni, radiazioni o contaminazioni.
- 16.5 La Polizza non copre alcuna perdita, danno, costo o spesa direttamente o indirettamente causati, derivanti o risultanti da infiltrazioni e/o inquinamento e/o contaminazione.
- 16.6 Indipendentemente da qualsiasi disposizione della presente Polizza in contrasto con quanto segue, l'Assicurazione non copre alcuna perdita o danno direttamente o indirettamente generati da, o avvenuti in seguito a, o in conseguenza di guerre, insurrezioni, sommosse, disordini civili, azioni di stati nemici, epidemie, quarantene, nazionalizzazione del bene, catastrofi naturali, o cause assimilabili alle precedenti che vanno oltre il ragionevole controllo dell'Assicuratore e che non sono imputabili allo stesso.
- 16.7 L'Assicuratore non sarà inoltre tenuto a prestare alcuna Assicurazione né sarà obbligato a pagare alcun Sinistro o fornire alcuna prestazione in virtù della presente Polizza nella misura in cui la prestazione dell'Assicurazione, il pagamento del Sinistro o la fornitura della prestazione esporrebbe l'Assicuratore ad una qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche e commerciali, leggi o disposizioni dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

Art. 17 – Denuncia e gestione di una Circostanza e/o di un Sinistro

- 17.1 Il Contraente e/o l'Assicurato devono comunicare per iscritto al Broker il verificarsi di ogni Sinistro o Circostanza entro 15 (quindici) giorni dal momento nel quale ne sono venuti a conoscenza.
- 17.2 Detta comunicazione deve contenere:
- (i) copia completa della documentazione ricevuta in relazione alla Circostanza o al Sinistro;
 - (ii) l'eventuale quantificazione dell'Indennizzo richiesto; e
 - (iii) in relazione alle Circostanze, il nome e il domicilio dei terzi asseritamente lesi nei loro diritti di legittimari che hanno proposto o preannunciato per iscritto nei confronti del Contraente e/o dell'Assicurato (a) un'azione di riduzione ai sensi degli artt. 555 e ss. del codice civile; o (b) un atto stragiudiziale di opposizione all'atto di donazione ai sensi dell'articolo 563, comma 4 del codice civile; o (c) un'azione di restituzione ai sensi degli articoli 561 e 563 del codice civile.

- 17.3 Il Contraente e/o l'Assicurato deve inoltre trasmettere nel più breve tempo possibile, ma comunque entro 15 (quindici) giorni dalla loro ricezione, ogni informazione, documento e atto di natura giudiziaria relativi al Sinistro o alla Circostanza ricevuti e/o in suo possesso.
- 17.4 Il Contraente e/o l'Assicurato deve infine, a richiesta dell'Assicuratore, trasmettere ogni altra informazione e prestare la propria collaborazione per la gestione del Sinistro e/o Circostanza.
- 17.5 Ogni denuncia dovrà essere inviata esclusivamente al Broker, con copia a One Underwriting S.r.l., Via Calindri 6, 20143 Milano. Qualsiasi denuncia inoltrata al Broker si intende come inoltrata all'Assicuratore.
- 17.6 Qualora le suddette comunicazioni e informazioni non siano trasmesse tempestivamente all'Assicuratore, l'Assicuratore potrà ritenersi sollevato dai propri obblighi ai sensi della Polizza nei confronti dell'Assicurato al quale la relativa omissione sia ascrivibile, sempre che l'omessa comunicazione e/o informazione abbia causato un pregiudizio all'Assicuratore e, in tal caso, esclusivamente nella misura di tale pregiudizio.
- 17.7 All'Assicurato che sia un Soggetto mutuante non sarà comunque opponibile alcuna eccezione per omessa denuncia del Contraente, ancorché risultino trascrizioni presso i pubblici registri immobiliari, e il menzionato Contraente abbia ricevuto notifica di domanda giudiziale o atto stragiudiziale di opposizione alla donazione e non abbia provveduto alla comunicazione entro il termine indicato sopra.
- 17.8 L'Assicurato, che non sia un Soggetto mutuante, è obbligato ad optare per la soddisfazione del terzo leso nel suo diritto di legittimario con una somma di denaro ai sensi dell'art. 563, comma 3 del codice civile. Al riguardo, successivamente al verificarsi di una Circostanza, l'Assicuratore può decidere in via transattiva di interrompere la richiesta di restituzione del Bene di provenienza donativa e di procedere, nell'interesse dell'Assicurato, al pagamento dell'Indennizzo a favore del terzo leso nel suo diritto di legittimario, senza attendere il provvedimento giudiziale che dispone la restituzione del Bene di provenienza donativa, anche ai sensi dell'art. 563, comma 3 del codice civile.
- 17.9 In alternativa, l'Assicuratore può decidere di attendere il verificarsi di un Sinistro. In tal caso l'Assicuratore entro 30 giorni dal momento in cui verrà messo a conoscenza del provvedimento giudiziale esecutivo che dispone la restituzione del Bene di provenienza donativa, metterà a disposizione del terzo leso nel suo diritto di legittimario, e nell'interesse dell'Assicurato, la somma necessaria per evitare l'obbligo della restituzione del bene così come consentito dal comma 3 dell'art. 563 del codice civile, fermo restando il limite della Somma Assicurata.

Art. 18 – Spese di difesa

- 18.1 L'Assicuratore provvederà a rimborsare all'Assicurato le Spese di difesa documentate, ragionevolmente sostenute per resistere all'azione ai sensi dell'art. 563 del codice civile intrapresa dai terzi lesi nei loro diritti di legittimari.
- 18.2 Salvo diverso previo accordo scritto con l'Assicuratore, le Spese di difesa rimborsabili non potranno eccedere le somme risultanti dai parametri medi previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento in vigore, incluso il D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e ss.mm.ii. calcolate in base al valore del Sinistro, e, in ogni caso, l'importo massimo di Euro 30.000.
- 18.3 Le Spese di difesa (i) verranno rimborsate, nei limiti indicati sopra, solo se preventivamente approvate per iscritto dall'Assicuratore, e (ii) ove approvate, verranno riconosciute in aggiunta alla Somma Assicurata.

Art. 19 – Patto di gestione della lite

- 19.1 In alternativa al pagamento delle Spese di difesa ai sensi del precedente art. 18, se e fino a quando ne abbia interesse, l'Assicuratore può assumere, a spese proprie e in nome dell'Assicurato, la gestione o la difesa della lite, sia per resistere all'azione promossa nei confronti dell'Assicurato sia per istaurare, proseguire o intervenire in qualsiasi azione o procedimento e compiere qualsiasi atto che ritenga, a proprio insindacabile giudizio, necessario od opportuno per prevenire un Sinistro o ridurre la perdita o il danno a carico dell'Assicurato.
- 19.2 Nel caso in cui il Contraente sia diverso dall'Assicurato, l'Assicuratore potrà esercitare la facoltà di gestione della lite cui al precedente art. 19.1 previo consenso espresso dell'Assicurato.
- 19.3 Ai fini degli artt. 19.1 e 19.2 che precedono, e fermo l'onere di difesa dell'Assicurato rispetto a pretese fatte valere nei suoi confronti, l'Assicurato si impegna a sottoscrivere, nella massima misura consentita per legge, ogni opportuna procura richiesta dall'Assicuratore.

Art. 20 – Diritto di surroga

- 20.1 L'Assicuratore, dopo aver pagato l'Indennizzo ai sensi della presente Polizza, avrà diritto, a sue spese, di surrogarsi nei diritti dell'Assicurato – ivi incluse le ragioni creditorie del Soggetto mutuante – o, comunque, di agire nei confronti del Donatario, dei suoi aventi causa ovvero di qualunque altro soggetto eventualmente responsabile.
- 20.2 L'Assicuratore si surrogherà nei diritti e rimedi che sarebbero spettati all'Assicurato e/o al Contraente, nei confronti di qualunque soggetto, se la Polizza non fosse stata emessa.
- 20.3 L'Assicurato, su richiesta dell'Assicuratore, trasferirà a quest'ultimo tutti i diritti e i rimedi che dovessero risultare necessari al fine di salvaguardare i diritti di cui al presente articolo.
- 20.4 A tal fine, l'Assicurato consentirà altresì all'Assicuratore di agire in giudizio, transigere o conciliare, in nome e per conto dell'Assicurato, in qualsivoglia circostanza o contenzioso relativo a tali diritti o rimedi.

Art. 21 – Validità territoriale

- 21.1 La presente Polizza vale per Sinistri relativi a beni immobili identificati nel Modulo di proposta e ubicati in Italia e rispetto ai quali trovi applicazione la legge italiana alla successione del Donante e alla tutela dei legittimari.

Art. 22 – Regolamentazione**22.1 Assicuratore**

Lloyd's Insurance Company S.A. è una società belga a responsabilità limitata (société anonyme / naamloze vennootschap) con sede a Bruxelles, Bastion Tower, Marsveldplein 5, 1050, Belgio e registrata presso la Banque-Carrefour des Entreprises / Kruispuntbank van Ondernemingen con numero 682.594.839 RLE (Bruxelles) e sottoposta alla vigilanza della Banca Nazionale belga (National Bank of Belgium). Per consultare il numero di registrazione della società ed ulteriori dettagli si prega di consultare il sito www.nbb.be.

Pagina Web: www.lloyds.com/brussels

E-mail: enquiries.lloydsbrussels@lloyds.com

22.2 Coverholder

One Underwriting S.r.l. è una società italiana a responsabilità limitata con sede a Milano, Via Calindri 6, iscritta nel Registro degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (RUI) al n. A000485912 e sottoposta alla vigilanza dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS). One Underwriting è

Lloyds' Coverholder. Per consultare il numero di registrazione della società ed ulteriori dettagli, si prega di consultare il sito www.ivass.it
Pagina Web: www.oneunderwriting.it

22.3 Broker

Aon S.p.A. Insurance Brokers,

Sede Legale: Via E. Calindri, 6 – 20143 Milano (MI).

Partita Iva 11274970158

iscritta al registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) in data 12 marzo 2007, numero B000117871, sezione B.

L' iscrizione è consultabile al sito: <https://servizi.ivass.it/RuirPubblica/>

Tel. No: 02 454341; Fax: No: 02 45434810; PEC: aon.spa@pec.aon.it

Pagina web: www.aon.it

IL CONTRAENTE

DATA

CLAUSOLE DA APPROVARE ESPLICITAMENTE PER ISCRITTO

Agli effetti degli **artt. 1341 e 1342 del codice civile**, il Contraente dichiara di approvare espressamente e specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle condizioni contrattuali che precedono:

- art. 3 – Altre assicurazioni
- art. 4 – Aggravamento del Rischio
- art. 13.3 – Inizio e termine dell'Assicurazione
- art. 15 – Trasferibilità della Polizza
- art. 16 – Inesistenza del Rischio ed Esclusioni
- art. 17 – Denuncia e gestione del Sinistro
- art. 18.2 e 18.3 – Spese di difesa
- art. 19 – Patto di gestione della lite
- art. 20 – Diritto di surroga

IL CONTRAENTE

DATA
